

Diritto di visita del padre se la madre vive in un'altra città



Genitori con residenze diverse: il calendario dei giorni può essere rapportato anche alla distanza tra le due abitazioni.

In caso di coppia separata, è difficile conciliare il diritto di visita del padre con l'esigenza della madre di trovare un lavoro anche in un'altra città. Se è vero però che la donna ha l'obbligo di tentare il tutto per tutto per mantenersi da sé, pena la perdita degli alimenti versati dal marito, l'occasione che arriva a qualche centinaia di chilometri di distanza non può essere gettata nella spazzatura.

Non di rado, i giudici hanno escluso la possibilità, per l'ex coniuge, di trasferirsi in un luogo differente **[1]**, circostanza che impedisce al minore l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un solido legame anche con il papà.

Ora, però, una sentenza della Cassazione **[2]** apre le porte a una maggiore elasticità, da parte del giudice, nel definire il calendario di incontri. In particolare, il **diritto di visita del padre, se la madre vive in un'altra città**, deve conciliarsi con la lontananza geografica in modo da non sottoporre il figlio a uno stressante

“vai e vieni” da un luogo a un altro.

Secondo la Corte, anche nel caso di **affidamento condiviso**, il tribunale, per tutelare il minore, può **cambiare i tempi e le modalità di visita** a scapito del genitore non collocatario. In buona sostanza, il giudice può contingentare le visite del papà e magari concentrarle ai weekend, quando il bambino vive lontano con la madre, in modo da non costringere quest'ultimo a una lunga serie di viaggi, tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione.

Questo perché, secondo il principio ormai stabile in Cassazione, i tempi di permanenza del figlio tra i due genitori non devono essere necessariamente identici. In altri termini, non si può costringere il bambino a stare tanto con il padre quanto con la madre, avendo al contrario questi un'esigenza di stabilità che lo porta a riconoscere un luogo come dimora abituale.

Del resto, le necessità di studio e di frequentazioni con gli amici richiedono una collocazione prevalente proprio per questo. Né si può pretendere che ricadano sul figlio le difficoltà logistiche derivanti dalla diversa residenza dei genitori.

In questi casi, allora, sarà bene – dice la Corte – limitare il diritto di visita del genitore “non collocatario” (quello cioè che non vive con il minore).

È sbagliato pensare che il **criterio della bigenitorialità**, quale modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli, e l'affidamento condiviso, richiedano «la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario».

Nel caso di specie, la distanza esistente “fra i luoghi di vita dei genitori” imponeva al minore di sopportare lunghe **trasferte**: valigia sempre in mano e una vita in auto. Il giudice ha così annullato la precedente decisione che imponeva che tutti i weekend spettassero al padre (oltre alla giornata di mercoledì), a favore dei fine settimana alternati con la madre, più due giorni infrasettimanali al papà (nella settimana in cui non ha il figlio con sé).

Secondo la Suprema Corte, anche nell'impostazione che privilegia «una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole dopo la disgregazione dell'unità familiare», non vi è «alcun automatismo sul piano della concreta

regolazione dei relativi rapporti».

La regola dell'affidamento condiviso, prevista dal Codice civile – prosegue la decisione – non esclude che il minore **sia collocato presso uno dei genitori** (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. L'affidamento ad entrambi i genitori non osta alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il **diritto di visita del genitore non collocatario**.

Come anticipato poc'anzi, secondo la Corte «la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di **una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza** con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo» **[3]**.

Dunque, «se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori **tendenzialmente paritaria**, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il giudice può individuare un **assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale** al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena».